Magnifica
Comunità
di Fiemme

REGOLAMENTO
dei diritti di pascolo e di erbatico
e modalità per il loro esercizio

Testo vigente

delibera Consiglio dei Regolani n. 76-7/2012 del 07.11.2012 (proposta)
delibera Comun Generale n. 6-2/2012 del 13.12.2012 (approvazione)
delibera Consiglio dei Regolani n. 002-1/2024 del 28.02.2024 (revisione)

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 – Contenuto
Questo Regolamento di pascolo ed erbatico disciplina le modalità di godimento e fruizione del diritto di pascolo ed erbatico da parte dei Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme sui beni della stessa.
Esso stabilisce inoltre le modalità per l'esercizio dei diritti citati e per la manutenzione e miglioramento dei beni destinati alla soddisfazione di tali diritti.

Articolo 2 – Beni soggetti al godimento
La superficie sulla quale si esercitano i diritti di pascolo e di erbatico è quella specificata e descritta nel decreto del Commissario Regionale agli Usi Civici di Trento del 26.09.1947, dell'estensione complessiva stabilita dai piani di gestione forestale aziendale dei beni silvo-pastorali dell'Ente, approvati dalla competente autorità forestale provinciale, tenuta presente la necessità di salvaguardare in ogni tempo la soddisfazione del diritto.
I beni soggetti al godimento devono risultare da apposito inventario secondo le prescrizioni ed indicazioni stabilite nel seguito del presente Regolamento.

Articolo 3 – Titolari dei diritti
Per la titolarità dei diritti si applicano le norme stabilite dallo Statuto.

Articolo 4 – Specificazione dei diritti
In base alla sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione speciale Usi Civici di data 28.10.1949 – 30.01.1950, sui beni soggetti ad uso civico della Magnifica Comunità di Fiemme possono essere esercitati:
a) diritto di pascolo con bestiame proprio
b) diritto di erbatico.

Articolo 5 – Misura dei diritti
L'ampiezza dei diritti disciplinati da questo Regolamento, anche in base all'art. 1021 del C.C., è determinata dal fabbisogno familiare da un lato e dall'altro dalla rendita complessiva delle stazioni d'alpeggio.

Articolo 6 – Uguaglianza dei diritti
L'esercizio dei diritti di uso civico di pascolo e di erbatico è uguale per tutti i Vicini.

TITOLO II – DEL DIRITTO DI PASCOLO

Articolo 7 – Esercizio del diritto
In linea generale, salvo deroghe e limitazioni previste da questo Regolamento, possono esercitare il diritto di pascolo tutti i Vicini che abbiano bestiame proprio.

Articolo 8 – Organizzazione dell'esercizio dei diritti
L'organizzazione dell'esercizio dei diritti di uso civico si articola attraverso i seguenti organismi:
a) Magnifica Comunità di Fiemme che opera per mezzo del Consiglio dei Regolani;
b) Commissione di alpeggio pascolo ed erbatico;
c) società malghe e pascoli, comunque denominata, se presente nella Regola.

Articolo 9 – Commissione di alpeggio, pascolo ed erbatico
La Commissione di alpeggio pascolo ed erbatico è formata da tutti gli assegnatari di stazioni di alpeggio, di pascoli e di pezze segabili nell'anno precedente.
Essa è presieduta dallo Scario della Magnifica Comunità di Fiemme o da un suo delegato; le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario generale della Magnifica Comunità di Fiemme o da un suo delegato.
Alle sedute della Commissione partecipa senza diritto di voto il tecnico forestale della Magnifica Comunità di Fiemme o un suo delegato. Lo Scario può invitare a parteciparvi altri eventuali esperti.
Le sedute della Commissione sono riservate.

Articolo 10 – Funzionamento ed attribuzione della Commissione di alpeggio, pascolo ed erbatico
La Commissione svolge funzioni consultive, informative e propositive nelle questioni che rientrano nell'ambito di questo Regolamento.
Essa si riunisce su convocazione dello Scario, di norma una volta all'anno entro il 15 marzo presso la sede della Magnifica Comunità di Fiemme.

Articolo 11 – Elenco degli utenti dei diritti
Entro il mese di febbraio di ogni anno, nel caso di assegnazione annuale delle stazioni di alpeggio, oppure entro il mese di febbraio successivo alla scadenza delle assegnazioni pluriennali, gli utenti dei diritti, che intendono esercitare il diritto di pascolo ed erbatico, devono comunicare alla società malghe e pascoli (comunque sia denominata) o direttamente alla Magnifica Comunità di Fiemme:
- il numero dei capi di bestiame, suddivisi per qualità e specie, che intendono inviare nelle malghe e sui pascoli della Magnifica Comunità di Fiemme, con indicazione della stazione di alpeggio che desiderano monticare;
- la denominazione delle pezze segabili.

Della comunicazione di cui sopra viene presa nota in apposito elenco, denominato *Elenco degli utenti dei diritti*.

Articolo 12 – Controllo degli elenchi degli utenti dei diritti
Chiuse le prenotazioni di cui all'articolo precedente la Magnifica Comunità di Fiemme, avvalendosi dell'ufficio tecnico forestale, procede al controllo delle stesse ed accerta il requisito della titolarità dei diritti, provvedendo alla rigorosa eliminazione dagli elenchi di quanti (titolare e rispettivi capi) non abbiano i requisiti richiesti dal presente Regolamento, dei capi di bestiame non risultanti di proprietà degli aventi diritto, nonché dei capi non in regola con le disposizioni sanitarie previste dalle norme e dagli ordinamenti di polizia veterinaria.
Contro le determinazioni è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento.
Ultimate le operazioni di controllo la Magnifica Comunità di Fiemme provvede a formare la nota numerica, distinta per singola malga e per specie, del bestiame da monticare, nonché la nota delle prenotazioni delle pezze segabili.

Articolo 13 – Capienza delle malghe e pascoli
Il numero dei capi di bestiame ammessi sulle maghe e sui pascoli della Magnifica Comunità di Fiemme è stabilito dai piani di gestione forestale aziendale dei beni silvo - pastorali e dai rispettivi Regolamenti d'uso delle malghe stesse.

Articolo 14 – Ripartizione proporzionale delle utilità fra le circoscrizioni territoriali
I posti di alpeggio e pascolo disponibili vengono ripartiti dal Consiglio dei Regolani, sentiti l'ufficio tecnico

forestale e la Commissione di alpeggio pascolo ed erbatico, tra le Regole della Magnifica Comunità di Fiemme sulla base dei seguenti criteri:

- corretta gestione negli anni precedenti;
- godimento anno precedente;
- vicinanza;
- destinazione gestionale ottimale in relazione alle tipologie dei pascoli.

La durata delle assegnazioni potrà essere coordinata con le durate dei piani contributivi pubblici a favore dell'agricoltura e della zootecnia di montagna.
Le malghe rimaste libere sono a disposizione della Magnifica Comunità di Fiemme che ha facoltà di assegnarle o affittarle per singole stagioni.
Nei casi in cui la proprietà del pascolo non coincida con la proprietà degli edifici di malga, la Magnifica Comunità di Fiemme può stipulare un accordo con gli enti proprietari degli stessi per realizzare una gestione unitaria della stazione di alpeggio.

Articolo 15 – Assegnazione dei posti nell'ambito delle singole Regole

Qualora i posti riservati a ciascuna Regola non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno indicato dalle prenotazioni, i posti stessi vengono assegnati ai prenotati con i seguenti criteri:
a) stato di bisogno;
b) soddisfazione progressiva del diritto.
La distribuzione dei posti disponibili prenotati in ciascuna circoscrizione territoriale è competenza del Consiglio dei Regolani, sentito il parere dell'ufficio tecnico forestale.
Una volta soddisfatte le esigenze degli utenti Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme, eventuali residue disponibilità di posti di alpeggio possono essere coperte con bestiame di diversa provenienza.
L'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio tecnico forestale. Per la monticazione di bestiame forestiero può essere richiesto un corrispettivo definito nel contratto o nel disciplinare tecnico ad esso allegato.

Articolo 16 – Divieto di affittanza

È fatto espresso divieto agli assegnatari di affittare in tutto o in parte le malghe ed i pascoli, pena la perdita dell'assegnazione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI SUL GODIMENTO DI AREE MARGINALI

Articolo 17 – Natura del diritto

L'assegnazione dei beni non inclusi nell'elenco previsto dall'art. 2 per gli usi di sfalcio e pascolo è di competenza del Consiglio dei Regolani.
La domanda per l'uso di tali beni dovrà essere effettuata nelle scadenze e nelle modalità previste per le superfici a pascolo. Il Consiglio dei Regolani ha la facoltà di assegnare in uso tali beni anche per più anni previo pagamento di un canone di affitto e nel rispetto di specifici criteri tecnico -gestionali.

Articolo 18 – Soddisfazione del diritto

L'assegnazione delle pezze segabili ai soggetti che ne hanno effettuato la prenotazione sarà fatta dal Consiglio dei Regolani come previsto all'articolo precedente, secondo le modalità ed i termini previsti per l'assegnazione dei pascoli. La durata delle assegnazioni potrà essere coordinata con la durata dei piani contributivi pubblici a favore dell'agricoltura e della zootecnia di montagna, a favore di chi le ha avute in assegnazione per l'anno precedente e tenendo conto, negli altri casi, di un'equa ripartizione fra le singole Regole.

Articolo 19 – Delle pezze segabili non prenotate
Le pezze segabili non prenotate restano a disposizione della Magnifica Comunità di Fiemme, la quale potrà assegnarle durante l'anno ad eventuali richiedenti.

TITOLO IV – MODALITA' PER L'INVENTARIO DEI BENI

Articolo 20 – Inventario dei beni
I beni soggetti al diritto di godimento in relazione alla disposizione di questo Regolamento risultano da apposito inventario.

Articolo 21 – Contenuto dell'inventario
Nella scheda relativa a ciascuna unità fondiaria a gestione unitaria devono risultare le seguenti indicazioni:
a) regolamento d'uso, estratto dai piani di gestione forestale aziendale, contenente, tra l'altro, l'indicazione delle attuali utilità date dal numero, genere (bovini, caprini, ovini) e qualità (vacche, mandrie, vitelle) di bestiame pascolabile o dai quintali di fieno normalmente ricavabili;
b) inventario di tutte le realtà immobiliari e dei beni mobili formanti il complesso economico a gestione unitaria contenente fra l'altro:

- l'estensione superficiale totale e distinta in segabile (prato alpino) e pascolabile; le superfici a pascolo con riferimento alle UPAS come definite dai piani di gestione forestale aziendale;
- la situazione fisico-economica e le condizioni di produttività;
- la consistenza, quantitativa e qualitativa, di fabbricati, manufatti e mobili formanti il complesso a gestione unitaria, evidenziando i rispettivi proprietari;

c) i diritti ed oneri reali connessi;
d) estratto della carta forestale in scala 1:10.000 e, se presente nei piani di gestione forestale aziendali della Magnifica Comunità di Fiemme, delle carte relative alle UPAS.

Articolo 22 – Competenza per la tenuta
L'impianto, la conservazione ed il costante aggiornamento degli inventari sono affidati all'ufficio tecnico forestale della Magnifica Comunità di Fiemme.

Articolo 23 – Funzione dell'inventario
L'inventario serve come base per la consegna delle unità destinate alla soddisfazione del diritto di pascolo; a tale scopo ne viene rilasciata copia al conduttore dell'unità di malga.
Le operazioni di consegna e riconsegna sono documentate da apposito verbale, redatto dall'ufficio tecnico forestale e sottoscritto dal verbalizzante, dallo Scario e dal conduttore della malga.
Il conduttore deve prendere esatta conoscenza delle indicazioni contenute nell'inventario e curare l'osservanza e l'esecuzione delle disposizioni in esso contenute.

Articolo 24 – Responsabilità per la conservazione dei beni
Il conduttore è responsabile della conservazione di tutte le realtà immobiliari e dei beni mobili descritti nell'inventario e nei verbali di consegna.
Al momento della riconsegna degli immobili sarà cura dell'ufficio tecnico forestale attestare il reale stato degli immobili stessi e di altre infrastrutture eventualmente presenti.

TITOLO V – NORME PER LA MANUTENZIONE E IL MIGLIORAMENTO DEI BENI

CAPO I – NATURA DELLE OPERE

Articolo 25 – Norma generale
Le norme di questo titolo trovano applicazione principalmente nei confronti di quei beni che risultano di proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme, salvo quanto disposto nel seguito del Regolamento.

Articolo 26 – Tipologie di manutenzione
La manutenzione dei beni si distingue in ordinaria e straordinaria. Per quanto non previsto da questo Regolamento si fa riferimento alle norme in materia dettate dal Codice Civile.
I lavori di manutenzione – ordinaria o straordinaria – e i miglioramenti sono definiti dai piani pluriennali adottati dalla Magnifica Comunità di Fiemme.

Articolo 27 – Manutenzione ordinaria
Rientrano in particolare nella manutenzione ordinaria i seguenti lavori.
a) per i fabbricati e loro pertinenze: conservazione delle murature, intonaci, tinteggiature in calce, manutenzione dei pavimenti e serramenti (comprese le verniciature periodiche); riparazione delle opere dei servizi idraulici, igienici e di illuminazione, riparazioni periodiche dei tetti e delle staccionate.
b) per i pascoli: ripulitura annuale dei pascoli in funzione della conservazione della produttività del fondo; riattazione dei sentieri di servizio e delle strade di accesso alla malga per la parte compresa nel territorio pascolivo se danneggiate dal transito del bestiame; manutenzione delle opere di bonifica, dei canaletti di scolo delle acque e degli impianti d'irrigazione concimante, la manutenzione delle fontane, degli abbeveratoi e delle opere di presa e di adduzione e la corretta concimazione organica.

L'elenco puntuale degli interventi di manutenzione ordinaria a carico delle infrastrutture e dei pascoli verrà effettuato per ogni unità di gestione (malga) contestualmente alla fase di consegna delle malghe, in osservanza anche delle prescrizioni e/o delle indicazioni gestionali dettate dai piani di gestione forestale aziendale della Magnifica Comunità di Fiemme.

Articolo 28 – Manutenzione straordinaria
Si considerano in particolare lavori di manutenzione straordinaria per i fabbricati e pertinenze: le opere necessarie per assicurare la stabilità dei muri; la sostituzione di travi, serramenti e pavimenti; il rinnovo totale o parziale di una parte notevole di tetti, solai, acquedotti, muri di sostegno di fabbricati o strade.
L'elenco puntuale degli interventi di manutenzione straordinaria a carico delle infrastrutture e dei pascoli verrà redatto per ogni unità di gestione (malga) contestualmente alla fase di consegna, in osservanza anche delle prescrizioni e/o delle indicazioni gestionali dettate dai piani di gestione forestale aziendale della Magnifica Comunità di Fiemme.

Articolo 29 – Miglioramenti
Si considerano miglioramenti, per esempio:
a) le opere di carattere edile, e cioè la costruzione e miglioramento di casere, stalle, fienili, baiti-alloggio per pastori, concimaie e porcilaie, acquedotti, abbeveratoi, strade e sentieri di accesso alle zone pascolive;
b) le opere che migliorano o aumentano la produzione dei pascoli ed in particolare, il recupero di superfici abbandonate (es. bonifiche), l'irrigazione concimante, lo sgombero dei sassi, l'eliminazione

dei cespugli ed erbe infestanti.

Articolo 30 – Costituzione di nuove unità fondiarie
Si considerano a questo fine quelle iniziative destinate alla costituzione ex novo di unità fondiarie per la soddisfazione del diritto di pascolo in aggiunta od in sostituzione di quelle esistenti.

CAPO II – ESECUZIONE DELLE OPERE

Articolo 31 – Lavori di manutenzione ordinaria
I lavori di ordinaria manutenzione di cui all'art. 27 devono essere eseguiti a cura e spese degli utenti.
In fase di consegna di ciascuna malga l'ufficio tecnico forestale provvede a rilevare i lavori che annualmente si rendono necessari e ne prescrive l'esecuzione, tenendo conto anche delle norme previste dai piani di gestione forestali aziendali.
Il conduttore è tenuto alla loro esecuzione e ne è responsabile sia nei confronti degli utenti che della Magnifica Comunità di Fiemme.

Articolo 32 – Lavori di manutenzione straordinaria
I lavori di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 28 dovranno essere segnalati alla Magnifica Comunità di Fiemme dai conduttori della malga. In difetto di segnalazione da parte di questi, saranno rilevati dall'ufficio tecnico forestale allo scopo di evitare il deperimento delle opere e dei manufatti.

Articolo 33 – Lavori di miglioramento
I lavori di miglioramento di cui all'articolo 29 saranno segnalati alla Magnifica Comunità di dai conduttori della malga quando sia stata constatata la necessità e la convenienza dell'esecuzione di essi in relazione alle necessità dell'alpeggio.
L'ufficio tecnico forestale può anche rilevare e segnalare proporre direttamente i lavori di miglioramento che ritiene necessari e convenienti.

Articolo 34 – Finanziamento delle spese
Tutte le spese per gli interventi e per le opere di cui agli articoli 28 e 29 dovranno essere di volta in volta concordati tra la Magnifica Comunità di Fiemme ed il conduttore.
Gli interventi possono essere finanziati dalla Magnifica Comunità di Fiemme con assunzione diretta del costo a carico del proprio bilancio, compatibilmente con le risorse stanziate e sulla base di un programma pluriennale e/o delle priorità rilevate. Possono anche essere finanziati indirettamente, prevedendo una riduzione del canone di concessione delle stazioni di alpeggio corrispondente alla spesa ritenuta ammissibile a insindacabile giudizio del Consiglio dei Regolani sentito il parere dell'ufficio tecnico forestale.

Articolo 35 – Finanziamenti in proprio della Magnifica Comunità di Fiemme
Le opere di cui agli articoli 28 e 29 ed i lavori per il riordinamento di una o più unità economiche (malghe) ai fini di una migliore gestione ed utilizzazione del patrimonio pascolivo, saranno promossi e finanziati dalla Magnifica Comunità di Fiemme quando, sentito anche il parere non vincolante della Commissione di alpeggio e pascolo, siano ritenuti utili o necessari nell'interesse generale della popolazione.

TITOLO VI – NORME FINALI

Articolo 36 – Sanzioni per inadempienze

In caso di mancata esecuzione dei lavori di cui all'articolo 27 entro il termine stabilito, la Magnifica Comunità di Fiemme invita il conduttore ad adempiere entro un nuovo termine assegnato.
In caso di inadempienza, anche in seguito della diffida, i lavori potranno essere eseguiti direttamente dalla Magnifica Comunità di Fiemme, che addebiterà le spese al conduttore.

Articolo 37 – Organi di sorveglianza

La Magnifica Comunità di Fiemme procede tramite l'ufficio tecnico forestale al controllo annuale del regolare carico e scarico delle stazioni di alpeggio e del rispetto di quanto previsto dal disciplinare tecnico e dal piano di miglioramento. Il verbale scritto delle operazioni di controllo deve essere controfirmato dal concessionario per accettazione e presa visione.
La sorveglianza per l'attuazione di questo Regolamento è demandata al personale forestale della Magnifica Comunità di Fiemme, nonché, nell'ambito delle malghe, alle società malghe e pascoli.
Qualunque inosservanza o contravvenzione alle norme di questo Regolamento dovrà essere segnalata alla Magnifica Comunità di Fiemme.

Articolo 38 – Definizione delle controversie

Eventuali controversie che dovessero derivare dall'applicazione di questo Regolamento saranno risolte dal Consiglio dei Regolani, sentito il parere del tecnico forestale.
Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio dei Regolani è ammesso ricorso al Collegio di Controllo con le modalità previste dallo Statuto.

Articolo 39 – Contravvenzioni

Le contravvenzioni a questo Regolamento sono passibili delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Articolo 40 – Esercizio di malghe promiscue

Per l'esercizio di malghe dotate di pascoli di proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme e, in misura almeno pari o prevalente, di altri Enti, e di malghe da assegnarsi permanentemente al pascolo del bestiame di diverse circoscrizioni della Valle, potranno essere adottate dal Consiglio dei Regolani particolari convenzioni anche in deroga al presente Regolamento, tenuto presente però sempre il carico massimo consentito dei piani di gestione forestali aziendali ed attenendosi, in ogni caso, all'ampiezza dei diritti stabilite dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 41 – Revoca delle disposizioni contrastanti

Con l'entrata in vigore di questo Regolamento si ha per espressamente revocata ogni norma, deliberazione o altro atto della Magnifica Comunità di Fiemme, che sia in contrasto con esso, così come si ha per revocata l'assegnazione in atto ai Comuni o alle Società Malghe e Pascoli di qualsiasi utilità della Magnifica Comunità di Fiemme destinata alla soddisfazione dei diritti in esso disciplinati.

Articolo 42 – Norma di chiusura e rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato da questo Regolamento, dallo Statuto e dagli altri regolamenti della Magnifica Comunità di Fiemme si rinvia alle norme statali, regionali e provinciali in materia in quanto applicabili.